

Roma, 2 ottobre 2012

AE12-MS/mr-pb-parCNAPPC

Spett.le Consiglio Nazionale Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Via S. Maria dell'Anima, 10
00186 ROMA

Oggetto: Riordino delle province

Abbiamo ricevuto l'incarico di verificare se il riordino delle province incida sui Consigli territoriali degli architetti.

L'argomento è sicuramente di notevole interesse e, in questo momento, possono svolgersi le seguenti osservazioni di carattere generale, pur consapevoli che occorrerà meditare ancora sulla vicenda, allorquando (e se) sarà effettivamente completato tale riordino.

1.- Il legislatore, a più riprese, si sta occupando delle province.

Un primo intervento risale all'art. 23 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito in legge 22.12.2011 n. 214.

Poi si è adottato il D.L. 6.7.2012 n. 95, non più convertito in legge, a causa di profili di incostituzionalità derivanti dal confronto con l'art. 133 Cost..

Il legislatore non si è dato per vinto e, sempre in un'ottica di risparmio della finanza pubblica (*spending review*), ha emanato l'art. 17 del D.L. 6.7.2012 n. 135.

STUDIO LEGALE SANINO

Tale norma ha imposto il "riordino" delle province e delle loro funzioni.

In particolare, e per quel che qui interessa, il comma 2 del citato art. 17 ha affidato al Consiglio dei Ministri simile "riordino" sulla base dei requisiti da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia.

Con determinazione del 20 luglio 2012, la Presidenza del Consiglio ha quindi stabilito che dovranno essere "riordinate", e perciò soppresse, le province che non rispettino i seguenti requisiti minimi:

a) dimensione territoriale non inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati;

b) popolazione residente inferiore a trecentocinquantamila abitanti.

Per rispettare quei requisiti le province soppresse dovranno essere tra loro accorpate.

Il procedimento per il "taglio" e successivo "accorpamento" delle province passa attraverso una serie di ipotesi e pareri rilasciati da altrettanti enti locali, quali i CAL (Consigli delle autonomie locali), le Conferenze permanenti tra regioni e autonomie locali, infine le Regioni, che prima della fine di ottobre dovranno inviare una proposta al Governo.

E' prevedibile, però, una difficile e tortuosa realizzazione del progetto normativo, viste le resistenze già annunciate di molte province, comuni e regioni (alcune delle quali hanno anche proposto ricorso alla Corte Costituzionale).

2.- In ogni caso, ci si domanda se il riordino delle province possa avere riflessi anche sul riordino dei Consigli territoriali degli ordini degli architetti.

A tale quesito sembra di poter dare risposta positiva: il riordino delle province (ribadiamo: quando e se sarà definitivamente attuato) comporterà il riordino dei Consigli territoriali degli ordini degli architetti, atteso che questi ultimi sono per legge istituiti su base provinciale.

Invero, l'art. 1 del R.D. 2537/25, dispone che *"in ogni provincia è costituito l'ordine ... degli architetti, avente sede nel comune capoluogo"*.

La provincia, in altre parole, costituisce il riferimento per la individuazione dell'Ordine degli architetti.

Del resto, sempre il R.D. 2537/25, all'art. 2, prevede che quando gli iscritti nell'albo non raggiungano il numero di 25, essi saranno iscritti nell'albo di un capoluogo vicino, che sarà determinato dal primo presidente della Corte di appello. In altre parole, qualora in una certa provincia non risiedessero un determinato numero

STUDIO LEGALE SANINO

minimo di architetti, costoro dovrebbero iscriversi all'Ordine esistente nella provincia prossima (già all'epoca, pertanto, una ipotesi di "accorpamento" degli iscritti).

3.- A seguito dell'accorpamento tra province gli Ordini istituiti nelle province accorpate dovranno sciogliersi, e gli iscritti transiteranno nell'albo della provincia accorpante.

Delicato si porrà, allora, il problema, ad esempio, della sede e del personale dell'Ordine disciolto.

Orbene, in assenza di una indicazione puntuale del legislatore sull'argomento, può ritenersi che i beni e le dotazioni organiche dell'Ordine disciolto transiteranno, così come gli iscritti, all'Ordine che risulta mantenuto nella provincia di riferimento (accorpante).

Va da sé che ogni ulteriore, anche diversa o di dettaglio, modalità di trasferimento potrà nel frattempo essere introdotta in sede normativa o regolamentare, ovvero deliberata dall'Ordine nella sua nuova conformazione territoriale.

4.- Da ultimo, vale la pena ricordare che il riordino non incide sugli Ordini delle (attuali) province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria che seppur soppresse dal 1° gennaio 2014, saranno contestualmente istituite quali "Città Metropolitane" (cfr. art.18, D.L. 95/2012).

Trattasi di situazione peculiare, poiché sono province che avrebbero i requisiti per essere mantenute, ma alle quali non può per legge accorparsi alcuna delle province soppresse, né sono accorpate a altre.

In questo caso muta soltanto la denominazione (da provincia a Città Metropolitana), ma rimane immutato il territorio (salvo che i Comuni che ne facevano parte deliberino di transitare a altra provincia limitrofa, "trascinando" con sé gli iscritti all'albo che vi risiedono, comma 2 dell'art.18 cit.).

* * *

Si spera di aver offerto utili spunti di riflessione. Si resta, in ogni caso, a disposizione per ogni chiarimento, vista la delicatezza e importanza degli argomenti trattati, e frattanto è gradita l'occasione per inviare i più cordiali saluti.

(Mario Sanino)



(Carlo Cejani)

